CAMERA DEI DEPUTATI N. 5186

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LODI FAUSTINI FUSTINI, CIABARRI, SOLAROLI

Presentata il 26 ottobre 1990

Nuove norme in materia di ordinamento professionale dei geometri

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 7 marzo 1985, n. 75, recante « Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri », come è noto, è stato istituito l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra.

La conseguita abilitazione professionale, pertanto, è divenuta requisito necessario ed essenziale per essere iscritti nell'albo dei geometri.

Fino all'entrata in vigore della legge n. 75 del 1985, invece, per l'iscrizione nell'albo dei geometri, era sufficiente il possesso del solo « diploma di geometra ».

Tale titolo di studio era sufficiente a far esercitare la professione nell'ambito e nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza ai geometri dipendenti dallo Stato, dagli enti locali e dalle pubbliche amministrazioni.

L'unica differenza fra geometri liberi professionisti o dipendenti da aziende private e i geometri dipendenti dalle amministrazioni pubbliche era data dal fatto che i primi erano iscritti all'albo dei geometri, mentre i secondi non potevano essere iscritti. Infatti il primo comma dell'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, che regolamentava la professione di geometra (prima della legge n. 75 del 1985), recita: « gli impiegati dello Stato e delle altre amministrazioni, ai quali secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti all'albo, ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno essere loro affidati pure non essendo essi iscritti all'albo ».

Ora, a partire dal 30 marzo 1985, data di entrata in vigore della legge n. 75 del 1985, tutti i geometri per poter esercitare la professione debbono sostenere l'esame di Stato.

Naturalmente, la norma riguarda coloro che si sono messi ad esercitare la professione di geometra dopo il 30 marzo 1985.

Nell'applicazione della legge, per la mancanza di norme transitorie precise, si è venuta a determinare una situazione di grave ingiustizia fra soggetti che svolgono la stessa attività che, con la presente proposta di legge si intende superare.

Con la legge n. 75 del 1985 i geometri non abilitati e che, comunque, non siano mai stati iscritti all'albo dei geometri, non possono più operare professionalmente.

In questo modo i geometri liberi professionisti che non hanno sostenuto esami di abilitazione, ma risultano iscritti all'albo dei geometri, sono stati autorizzati a proseguire la loro professione.

Coloro invece che, per essere dipendenti della pubblica amministrazione non potevano essere iscritti all'albo dei geometri, pur essendo professionalmente qualificati non possono più operare professionalmente (progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori) nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza e sono da considerarsi « abusivi ».

Paradossalmente, nel caso in cui un soggetto sia stato iscritto nel passato nell'albo dei geometri, e poi cancellato perché divenuto dipendente pubblico, quella ancorché remota iscrizione all'albo lo autorizza a proseguire la sua attività nell'amministrazione pubblica.

L'ingiustizia che si è venuta a creare è evidente: cittadini con eguale preparazione tecnica e professionale sono trattati in modo diverso.

Ma questa situazione ha creato notevoli disagi in molti uffici tecnici della pubblica amministrazione nei quali a volte opera un solo geometra come avviene di norma nei comuni con meno di 10.000 abitanti.

Con la presente proposta di legge, di un solo articolo, si introduce una norma che esenta dall'esame di Stato i geometri che alla data del 30 marzo 1985 risultavano già dipendenti della pubblica amministrazione, equiparandoli quindi ai loro colleghi che alla stessa data svolgevano la libera professione e non hanno dovuto sostenere nessun esame per continuarla.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I soggetti che si trovavano, alla data del 30 marzo 1985, alle dipendenze di uffici tecnici delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province, dei comuni e di altri enti pubblici, con la qualifica di geometra sono considerati abilitati all'esercizio della professione di geometra e, quindi, esentati dal sostenere l'esame di Stato, di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 75.

2. Per essere assunti alle dipendenze della pubblica amministrazione con la qualifica di geometra è necessario aver conseguito l'abilitazione professionale, ovvero essere iscritti nell'albo dei geometri.

3. Restando validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodotti per l'attività tecnica, dai geometri di cui al comma 1, la cui attività professionale è da considerare legittimamente resa.

4. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.